

***Le novità del nuovo  
regolamento europeo del  
biologico***

- La Commissione Europea ha messo sotto una nuova lente politica l'agricoltura biologica portandola verso una prospettiva agro ecologica più ampia per cambiare il sistema agroalimentare dominante, migliorare l'ambiente e di contrasto ai cambiamenti climatici.

Le azioni aperte sono diverse:

- GREEN DEAL EUROPEO (ACCORDO VERDE) con le strategie FARM TO FORK e biodiversità
- PIANO DI AZIONE EUROPEO per lo sviluppo dell'agricoltura biologica
- PAC 2023 – 2027 ed ECOSCHEMI
- REG UE 848/2018

Il nuovo regolamento entrato in vigore dal 01.01.2022 promuove lo sviluppo sostenibile della produzione biologica ed ha come obiettivi:

- garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e gli operatori del settore;
- prevenire le frodi e le pratiche sleali;
- migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici.

# CAMPO DI APPLICAZIONE

- Il Campo di Applicazione viene esteso rispetto al regolamento precedente.
- Include 3 categorie:
  - Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di riproduzione vegetale)
  - Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
  - Mangimi
- La ristorazione rimane fuori dal Campo di Applicazione (norme nazionali o private)

# CAMPO DI APPLICAZIONE

**Viene esteso a prodotti strettamente legati al settore agricolo...**

- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, etc.
- sale
- bozzoli di bachi da seta,
- gomme e resine naturali,
- cera d'api,
- oli essenziali,
- sughero naturale,
- cotone, non cardato né pettinato,
- lana, non cardata né pettinata,
- pelli grezze e non trattate,
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale

# CAMPO DI APPLICAZIONE

**...e a nuove specie zootecniche allevabili, quali:**

- conigli;
- cervidi;
- pollastre biologiche;

Nel campo di applicazione non sono compresi i prodotti della caccia, sono confermati anche i divieti di utilizzo di radiazioni ionizzanti, animali poliploidi, clonazione animale, utilizzo di OGM.

Non è permesso utilizzare tecniche di coltivazioni fuori suolo come idroponica, acquaponica o il “vertical farming”.

# PRINCIPI BASE

- Rispetto dei cicli naturali
- Divieto di OGM
- Divieto utilizzo radiazioni ionizzanti
- Divieto utilizzo tecniche clonazione
- Divieto allevamento animali poliploidi artificialmente indotti
- Limitazione input esterni
- **Promuovere le filiere corte e la produzione locale**
- **Conservare la fertilità dei suoli a lungo termine**
- **Contribuire a criteri rigorosi di benessere animale e incoraggiare il mantenimento razze rare e autoctone**
- **Contribuire a un ambiente non tossico**
- **Preservare gli elementi del paesaggio naturale**
- **Contribuire a un elevato livello di biodiversità (attraverso la diversificazione colturale)**
- **Vietare l'utilizzo di nanomateriali ingegnerizzati**
- **Incentivare l'utilizzo di sementi con elevato grado di diversità genetica (materiale eterogeneo)**

# IMPORTANTE

Per quanto riguarda le attività agricole e dell'acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

- a) **mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l'impovertimento in sostanza organica, la compattazione e l'erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;**
  
- b) **Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso. Sono vietate le colture idroponiche (deroghe per germogli e cespi di cicoria, piante ornamentali e piantine vendute in vaso)**



# CONFERME E NOVITA' PRODUZIONE VEGETALE

- CONFERME:

1. Produzione parallela e mista alle condizioni precedenti
2. Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (istruttoria delegata alle regioni)
3. Etichettatura prodotti vegetali e mangimi in conversione
4. Deroga materiale riproduttivo (15 anni)

- NOVITA':

1. E' prevista la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica (elenco di specie)
2. E' prevista la possibilità per gli agricoltori di usare materiale ETEROGENEO BIOLOGICO

**«materiale eterogeneo biologico»:** un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che: a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni; b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui; c) non è una varietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (1); d) non è una miscela di varietà; e e) è stato prodotto in conformità del presente regolamento;

# EQUIVALENZA

- **Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale**

Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- Prodotto previsto nel campo di applicazione UE
- Prodotto conforme al reg UE e tutti gli operatori sono conformi al reg. UE
- Rispetto delle condizioni accordi commerciali
- Garanzia di tracciabilità

**«equivalenza»: il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità;**

# CERTIFICAZIONE DI GRUPPO

Il gruppo di operatori deve:

- *essere composto esclusivamente da agricoltori;*
- *essere composto da operatori:*
  - - i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25000€ o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15000€ l'anno

Oppure

- la cui SAU non vada oltre:
  - 5 ha
  - 0.5 ha, in caso di colture protette
  - 15 ha, in caso di pascoli permanenti

La dimensione massima di un gruppo di operatori è di 2000 membri.

## Il gruppo di operatori deve:

- essere costituito in uno Stato Membro o in un Paese Terzo
- avere una personalità giuridica
- costituire un sistema di commercializzazione comune per i prodotti del gruppo
- costituire un Sistema di Controlli Interni, con documenti, registri, procedure e responsabilità.
- prossimità geografica tra gli operatori del gruppo.

Tutti i prodotti del gruppo devono essere venduti attraverso il gruppo e non dal singolo componente

Se il sistema di controllo interno non riuscisse a rilevare non - conformità gravi dei propri operatori, la sospensione del certificato riguarderebbe il gruppo nel suo insieme.

# PRODUZIONE ANIMALE - NOVITA'

- SUINI E AVICOLI dal 20% al 30% di alimenti dall'azienda o in cooperazione dal 01.01.2024
- ALIMENTO IN CONVERSIONE dal 30% al 25%
- ALIMENTI PROTEICI CONVENZIONALI solo per suinetti di peso < 35 kg massimo 5% annuo fino al 31.12.2026
- CONIGLI dal 15% ad almeno il 60% da foraggi e dal 20% al 70% aziendale o in cooperazione
- POLLASTRELLE Gallus gallus di età < 18 settimane cessata deroga acquisto pollastrelle semibio
- CERVIDI
- ALIMENTAZIONE ERBIVORI dal 60% al 70% di alimenti dall'azienda o in cooperazione dal 01.01.2024
- TRANSUMANZA durata di 35 gg andata e ritorno
- BENESSERE ANIMALE
- AVICOLI - ALIMENTI PROTEICI CONVENZIONALI solo per pollame giovane massimo 5% annuo fino al 31.12.2026
- VERANDA spazio coperto annesso alla struttura
- POLLAME Conversione: 10 sett pollame carne/ 6 sett ovaiole/ 7 sett anatra pechino

# PRODUZIONE ALIMENTARE

- Limitazione uso aromi naturali
- ETICHETTATURA flessibilità del 5 % di ingredienti non UE per etichettare Agricoltura UE o Agricoltura Italia Sardegna
- escludere gli alimenti che contengono, o sono costituiti da, nanomateriali ingegnerizzati.
- Gli OGM, i prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.
- ingredienti agricoli non biologici (all IX 889/08) in vigore fino al 31.12.2023

# CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

- CONTROLLI UFFICIALI Reg. UE 2017/625
- UNICO CERTIFICATO (Documento giustificativo + Certificato di Conformità)
- ESENZIONE ISPEZIONE FISICA ANNUALE operatori a basso rischio sostituita da verifica documentale
- ESENZIONE NOTIFICA E CONTROLLO E CERTIFICAZIONE operatori che vendono prodotti preconfezionati direttamente consumatore finale



# CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

- GLI STATI MEMBRI possono decidere di esentare dal controllo e certificazione ma non dalla NOTIFICA, gli operatori che vendono direttamente al consumatore finale prodotti non confezionati, non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, alle seguenti condizioni:
  1. Vendite fino a 5000 kg
  2. Fatturato bio inferiore a 20.000 euro
  3. Costo potenziale di certificazione non superiore al 2% del fatturato bio

Grazie a tutti per l'attenzione,

Marianella Mutti